

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.2.2021 La Nuova Procedura Civile, 1, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Overruling rileva solo per le regole processuali

Il "prospective overruling" è infatti finalizzato a porre la parte al riparo da effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità riguardi l'interpretazione del diritto sostanziale che spetta comunque alla parte valutare. Per il resto anche la seconda parte del secondo motivo si concentra sulla avvenuta contestazione o meno della dedotta, dalla società, incollocabilità del lavoratore nelle posizioni lavorative da esso indicate, senza dunque tener conto del principio sopra enunciato.

Cassazione civile, sezione quarta, sentenza del 14.1.2021, n. 552

...omissis...

- 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co.1, n.3 c.p.c. Lamenta che la prova dell'assolvimento dell'onere di repechage doveva essere valutata dalla Corte territoriale alla stregua del pregresso orientamento di legittimità in materia, secondo cui era onere del dipendente indicare le posizioni lavorative scoperte in azienda, senza tener conto del successivo overruling giurisprudenziale in argomento, valutando guindi l'impossibilità di allocazione del sig. nelle posizioni dal medesimo indicate come compatibili con il suo profilo professionale, e smentito dalla società in sede di difese. 2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia per un verso un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c.; per altro verso la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, co.1., c.p.c. (in relazione all'art. 360, co.1 n.3 c.p.c.). Lamenta che i giudici di secondo grado non avevano in alcun modo considerato che il sig. aveva di fatto compiutamente allegato la possibilità di una propria riallocazione nelle mansioni oggetto degli annunci di ricerca pubblicati da Talea, che aveva però dimostrato l'impossibilità di un reimpiego in tali posizioni. Nella seconda parte del motivo si censura la violazione dell'art. 115 per la mancata utilizzazione, ai fini del decidere, di fatti provati in quanto dedotti dalla società e non specificatamente contestati dal sig. I due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. La società si duole che la Corte di merito valutò l'adempimento all'obbligo di repechage non in base alla precedente giurisprudenza di legittimità (che imponeva al lavoratore un onere di allegazione dei posti disponibili), bensì in base alla successiva giurisprudenza, inaugurata da Cass. n.5592\16 e poi seguita dalle successive pronunce, secondo cui tale onere era interamente a carico del datore di lavoro. Osserva tuttavia il Collegio che non si tratta di overruling processuale (comportante l'introduzione di nullità, decadenze, preclusioni o inammissibilità, cfr.ex aliis Cass.S.U. n. 4135\19), bensì di interpretazione degli adempimenti sostanziali non contenuti in regole processuali con effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa, ben potendo la parte difendersi ed il giudice giudicare in relazione alle norme regolatrici della materia. Il "prospective overruling" è infatti finalizzato a porre la parte al riparo da effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità riquardi l'interpretazione del diritto sostanziale che spetta comunque alla parte valutare. Per il resto anche la seconda parte del secondo motivo si concentra sulla avvenuta contestazione o meno della dedotta, dalla società, incollocabilità del lavoratore nelle posizioni lavorative da esso indicate, senza dunque tener conto del principio sopra enunciato.
- 3.- Con terzo motivo la società denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co.1, n.3 c.p.c., censurando l'inosservanza della regola contenuta nell'art. 115 co. 1 c.p.c., in relazione alla prova della riconducibilità delle mansioni offerte di 'key account manager' per l'area Sicilia al primo livello, nonché dell'art. 2103 c.c., il quale non preclude, in funzione di salvezza del posto di lavoro, l'offerta di una mansione di inquadramento di primo livello con la retribuzione propria del medesimo. Il motivo è in parte inammissibile laddove censura apprezzamenti e valutazioni dei fatti da parte del giudice di merito, e per il resto infondato laddove sostiene la legittimità di una dequalificazione professionale, ancorché col mantenimento della precedente retribuzione, possibile (secondo un minoritario e risalente orientamento, Cass. n. 4509\16), solo quando, in assenza assoluta di possibilità di reimpiego, sussista un accordo col lavoratore. 4.- Con quarto

motivo la società denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c. e 24 Cost. (sempre in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.) evidenziando che il non aveva mai dedotto che le sue mansioni di responsabile dell'Area Nord, sebbene inquadrate formalmente nel livello I, potessero essere riconducibili alla categoria 'quadri', e che rispetto a tale fatto la (di poco) precedente occupazione di altro soggetto nella funzione di Operation manager (quadro) violasse il principio del repechage. In sostanza il fatto considerato dalla Corte territoriale non era mai stato allegato - né a fortiori provato- del sig. Ciò concretava, oltre che la violazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., anche una lesione del diritto di difesa di Talea costituzionalmente tutelato. Anche tale motivo è infondato, basandosi sempre sulla dedotta ed infondata questione che il sarebbe stato onerato di indicare le mansioni assegnabili, cui deve aggiungersi che il motivo censura un apprezzamento di fatto del giudice di merito in ordine all'assegnazione, di pochi giorni precedenti il licenziamento del di altro dipendente nelle mansioni di Operation manager.

5.- Con quinto motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione alla mancata detrazione, ai fini dell'aliunde perceptum, dell'indennità di disoccupazione percepita dal sig. dall'08/01/2011 al 6/3/2011. Anche tale motivo è infondato, essendo pacifico che non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr. Cass. ord. n.6360\20, Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18). Il ricorso principale va dunque rigettato. Il ricorso incidentale, esplicitamente condizionato all'accoglimento del principale, resta assorbito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



ero 🖁

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero